

Decreto n. 39 /2019

OGGETTO: provvedimento urgente di modifica delle tabelle 2017-2019 relativamente alla sezione Lavoro a seguito del trasferimento del giudice Giuseppe Craca.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che:

- con D.M. 28.3.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 30.4.2019, il dott. Giuseppe Craca, giudice assegnato alla sezione Lavoro, è stato trasferito al tribunale di Bari;
- in data 9.5.2019 – dopo aver consultato il magistrato interessato – con nota n. 2979 si è provveduto a fissare la data del 29 maggio 2019 per l'assunzione in servizio del dott. Craca presso il tribunale di Bari;

rilevato che:

- a partire dal giorno 29 maggio 2019 e fino all'assunzione in servizio del magistrato che verrà destinato a questo ufficio per coprire il posto rimasto vacante nella sezione Lavoro, è necessario disporre con urgenza una modifica provvisoria dell'organizzazione tabellare della detta sezione per la trattazione degli affari pendenti e delle sopravvenienze sul ruolo finora assegnato al dott. Craca;
- con nota in data 21 maggio 2019 il presidente f.f. della sezione Lavoro, dott. Severino Antonucci, ha formulato una proposta di modifica tabellare per la necessaria distribuzione agli altri giudici della sezione degli affari pendenti sul ruolo del magistrato uscente Giuseppe Craca e delle sopravvenienze destinate al detto ruolo, con la possibilità per essi di avvalersi a tal fine anche dell'opera dei magistrati onorari inseriti nell'Ufficio per il processo, già costituito nella stessa sezione;

ritenuto che:

- la proposta avanzata dal dott. Antonucci per l'assegnazione provvisoria degli affari afferenti al ruolo del giudice Craca appare condivisibile, in quanto consente di sopperire adeguatamente alla temporanea vacanza che si verificherà a partire dal 29 maggio p.v., tramite una ripartizione equilibrata e ponderata dei relativi affari tra gli altri giudici (professionali e onorari) della sezione;

- al riguardo appare opportuno comprendere nel numero dei ruoli assegnati ai magistrati togati della sezione anche quello provvisoriamente attribuito alla g.o.p. Caterina Napolitano in supplenza del giudice Roberta Lucchetti (in congedo per maternità e puerperio), allo scopo di mantenere l'omogeneità di tale ruolo con quelli degli altri giudici professionali in previsione del prossimo rientro in servizio della dott.ssa Lucchetti.

- in questo senso risulta pure condivisibile la proposta di impiego di tutti i g.o.p. inseriti nell'Ufficio per il processo della stessa sezione per la trattazione e la definizione – con la modalità della delega da parte dei giudici togati anche della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017 – dei procedimenti di diritto previdenziale così come già

specificamente individuati (anche nei limiti quantitativi riferiti a ciascun g.o.p.) nel decreto n. 44/2018 del 18 giugno 2018, con cui è stata costituita nella sezione la nuova struttura organizzativa dell'Ufficio per il processo, e sempre che trattasi di cause previdenziali di non particolare complessità;

DISPONE

Le vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio, nella parte relativa alla sezione Lavoro, sono parzialmente e provvisoriamente modificate come di seguito specificato.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto n. 57 del 29.6.2017 (Tabelle vigenti per il triennio 2017/2019), in conseguenza del trasferimento del dott. Giuseppe Craca, sono in parte sostituiti dai seguenti con decorrenza dal 29 maggio 2019 e fino all'assunzione in servizio del magistrato che occuperà il posto rimasto vacante nella sezione, restando invariate le parti di ciascun paragrafo non riformulate nel presente decreto.

Criteri di assegnazione degli affari

Affari in materia di lavoro e pubblico impiego

1. Le cause in materia di lavoro e pubblico impiego saranno assegnate ai magistrati professionali sulla base del numero di iscrizione a ruolo così come di seguito specificato:

dott. **Antonucci**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "1", "3 preceduto da 1" e "8 preceduto da 1";

dott.ssa **Sgarro**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "2", "3 preceduto da 2" e "8 preceduto da 2";

dott.ssa **Ricucci**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "4", "3 preceduto da 4" e "8 preceduto da 4";

dott. **Caputo**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "5", "3 preceduto da 5" e "8 preceduto da 5";

dott. **Iacobellis**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "6", "3 preceduto da 6" e "8 preceduto da 6";

dott.ssa **Di Leo**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "7", "3 preceduto da 7" e "8 preceduto da 7";

dott.ssa **Napolitano** (in supplenza dott.ssa **Lucchetti**): procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "9", "3 preceduto da 9" e "8 preceduto da 9";

dott.ssa **de Salvia**: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "0", "3 preceduto da 0" e "8 preceduto da 0".

Nel caso in cui il numero di iscrizione abbia come ultima cifra il "3 ed 8 preceduti da 3", "8 preceduto da 8" (o comunque in tutti i casi in cui non si possa applicare il criterio del numero di ruolo) si guarderà – come criterio residuale – al primo numero ulteriore diverso da tre (ad esempio nel caso di "1733", la cifra da considerare sarà il "7", con attribuzione alla dr.ssa Di Leo); ove ciò nemmeno sia possibile (fascicoli a numero "3", "33", "3333"), saranno assegnati in base all'ultimo numero dell'anno di nascita del ricorrente (o del più anziano tra i ricorrenti) o, in alternativa, all'ultimo numero della partita IVA o del Codice Fiscale.

Il criterio residuale ai applicherà anche alle nuove iscrizioni per i procedimenti che (si rimanda al decreto 8/2019) non possano essere trattati dal gop Napolitano per tutta la durata della supplenza. Ove pure il criterio residuale dovesse comportare l'assegnazione alla dott.ssa Napolitano, la cancelleria trasmetterà il fascicolo al presidente della Sezione che provvederà alla riassegnazione del fascicolo a uno dei giudici togati a turno a rotazione dal più giovane (in ruolo) al più anziano.

Le richieste di decreto di esecutorietà dei verbali di conciliazione ex artt. 411 c.p.c. e 11 co. 3 bis D. L.vo n. 124 del 2004 saranno assegnate al dott. Antonucci, quale Presidente f.f. della sezione.

2. Le cause previdenziali (*c.d. ruolo cancellazioni*) aventi ad oggetto cancellazione, mancata od errata iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli, nonché relative a prestazioni temporanee comunque collegate alla iscrizione (o - *in positivo o negativo*- al presupposto dell'iscrizione¹) saranno assegnate così come segue:

- al ruolo di pertinenza della dott.ssa Roberta Lucchetti (ora in supplenza attribuito alla dott.ssa Napolitano) quelle aventi gli ultimi numeri di iscrizione da 1 a 50 nell'ambito di ciascun centinaio (da 1 a 50, da 101 a 150, da 201 a 250 e così via); in tale ambito le cause saranno poi ripartite tra i gop supplenti secondo i criteri già indicati nel decreto 8/2019, e quindi:
 - Napolitano da 1 a 10;
 - Renzetti; da 11 a 20;
 - De Lia da 21 a 30;
 - De Nicolò da 31 a 40;
 - Rella da 41 a 50.
- alla dott.ssa Valentina Di Leo quelle aventi gli ultimi numeri di iscrizione da 51 a 100 nell'ambito di ciascun centinaio (da 51 a 100, da 151 a 200, da 251 a 300 e così via).

3. Le cause di *c.d. previdenza mista* (cioè previdenziali ed assistenziali non aventi ad oggetto le materie di cui al § 2.) saranno assegnate ai giudici Antonucci, Sgarro, Ricucci, Caputo, Iacobellis, Craca e de Salvia secondo i criteri di cui appresso:

al dott. Antonucci: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "1", "3" *preceduto da "1"* e "9 *preceduto da cifra dispari nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre)*"; "0" *preceduto da cifra pari o da 0, iscritti nei mesi di gennaio, maggio, settembre; 3 preceduto da 7 nei mesi di gennaio e febbraio; 7 iscritto nei mesi di aprile e maggio;*

alla dott.ssa Sgarro: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "2", e "3" *preceduto da "2"* e "9 *preceduto da cifra dispari nei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)*"; "0" *preceduto da cifra pari o da "0", iscritti nei mesi di gennaio, marzo, luglio, novembre; 3 preceduto da 7 nei mesi di marzo e aprile; 7 iscritto nei mesi di giugno e luglio;*

alla dott.ssa Ricucci: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "4", e "3" *preceduto da "4"* e "9 *preceduto da cifra pari o da 0 nei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)*"; 3 *preceduto da 7 nei mesi pari; 3 preceduto da 7 nei mesi di maggio e giugno; 7 iscritto nei mesi di agosto e settembre;*

al dott. Caputo: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "5", e "3" *preceduto da "5"* e "0 *preceduto da cifra dispari nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre)*"; 3 *preceduto da 7 nei mesi pari; 3 preceduto da 7 nei mesi di luglio e agosto; 7 iscritto nei mesi di ottobre e novembre;*

al dott. Iacobellis: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "6", e "3" *preceduto da "6"* e "0 *preceduto da cifra dispari nei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)*"; 3 *preceduto da 7 nei mesi di settembre e ottobre; 7 iscritto nei mesi di dicembre e gennaio;*

alla dott.ssa de Salvia: procedimenti con ultima cifra del numero di iscrizione "8", e "3" *preceduto da "0"* e "0 *preceduto da cifra pari o da 0 nei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)*"; 3 *preceduto da 7 nei mesi di novembre e dicembre; 7 iscritto nei mesi di febbraio e marzo.*

¹ Il decreto 8/2019 ha già previsto il caso in cui l'INPS eccepisca, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'intervenuta cancellazione, in tal modo valorizzando il criterio di specialità.

4. Le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi saranno assegnate, in deroga ai criteri numerici di cui innanzi, al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Tuttavia (e ciò vale anche per i procedimenti proposti in forma ordinaria) laddove l'INPS-costituendosi o spiegando opposizione a d.i.- eccepisca la mancanza del presupposto della iscrizione (in sostanza la *cancellazione delle giornate* o altri simili circostanze ostative alla erogazione della prestazione), il fascicolo verrà assegnato ai giudici *delle cancellazioni*, così valorizzando il criterio della specialità.

I procedimenti aventi ad oggetto la stessa domanda cautelare o di merito, ulteriori richieste di decreto ingiuntivo, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, le domande strettamente consequenziali a quelle già oggetto di altro procedimento, le opposizioni all'esecuzione di sentenze e decreti ingiuntivi, saranno assegnati, in deroga ai criteri numerici di cui innanzi, al medesimo giudice della sezione che ha già definito o ha in carico il precedente procedimento avente lo stesso oggetto o sulla base del quale è stata preannunciata o iniziata l'esecuzione o proposta la nuova domanda.

Ove, perdurando la supplenza della dott.sa Lucchetti, il fascicolo debba essere assegnato ad un gop, questi si occuperà anche delle domande di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ovvero della sospensione della stessa ove già riconosciuta provvisoriamente nel decreto ingiuntivo.

5. Resta confermato che i giudici togati della sezione potranno delegare ai giudici onorari di pace già in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, nell'ambito dell'Ufficio per il Processo della Sezione Lavoro in cui sono inseriti (dott.ssa Caterina Napolitano, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, dott.ssa Paolina De Lia, dott.ssa Antonia De Nicolò e dott.ssa Rosa Maria Rella) per l'istruzione e la decisione le cause di previdenza di non particolare complessità, nel numero e con i criteri di cui appresso, dal giorno immediatamente successivo a quello in cui le cause già rispettivamente assegnate ai predetti giudici onorari di pace scenderanno sotto il numero complessivo di 600 (con udienza fissata; mentre non entrano nel calcolo i fascicoli per ATPO per i quali non vi sia udienza fissata, dovendo solo procedersi all'omologa).

La direttrice della Cancelleria della sezione Lavoro, il giorno stesso in cui il ruolo di ciascuno dei cinque predetti g.o.p. scenderà sotto i 600 procedimenti, lo comunicherà tempestivamente al presidente di sezione e agli altri giudici togati della sezione. Dal giorno immediatamente successivo a detta comunicazione, al giudice onorario, i cui procedimenti siano scesi al di sotto delle 600 unità, ciascun giudice togato potrà delegare, nell'ambito dell'Ufficio per il processo, l'istruzione e la definizione di 100 cause a lui già assegnate di non particolare complessità. I giudici onorari, all'atto della delega, provvederanno a disporre e far comunicare alle parti la nuova data dell'udienza.

Prima di provvedere in tal senso, tuttavia, i magistrati togati avranno cura di interpellare (anche *per le vie brevi*) quelli ai quali eventualmente delegare i fascicoli, al fine di avere un quadro più preciso e aggiornato della condizione generale del ruolo del gop.

Pendenze

Le cause di **Lavoro** assegnate al dott. Craca all'atto del trasferimento saranno riassegnate a ciascuno dei magistrati togati (compresa la dott.ssa Lucchetti e, per essa, al giudice supplente) in quote numeriche nella proporzione di un ottavo sul totale pendente a quella data, da individuarsi udienza per udienza dalla più prossima alla più remota, e nell'ambito di ciascuna udienza secondo l'ordine del ruolo, sino al raggiungimento della *quota* numerica spettante a ciascuno.

Così, ad esempio, il primo magistrato, al quale dovessero essere assegnate, in totale, 25 cause, ne *preleverà* venti dalla prima udienza rimasta scoperta in calendario (ove questo dovesse essere il numero delle cause già per quella fissate) e cinque da quella immediatamente successiva; così individuate le cause provvederà a dare avviso alle parti della nuova fissazione innanzi a sé, nella data che individuerà secondo le proprie esigenze di organizzazione del ruolo.

Nel caso in cui nell'udienza di Lavoro dovessero essere fissate cause previdenziali, la assegnazione resterà ferma, dovendo valorizzarsi le esigenze di celere trattazione dei procedimenti.

Nell'ambito delle cause **Previdenziali** (c.d. previdenza mista) i procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio, per i quali il dott. Craca non abbia avuto la possibilità di emanare il decreto di omologa, saranno ripartiti secondo i meccanismi stabiliti per l'ufficio per il processo in misura paritaria tra tutti i gop addetti alla sezione,

Quindi i 364 procedimenti, per i quali il dott. Craca abbia già emesso il decreto di fissazione dell'udienza e nominato il CTU, saranno attribuiti con lo strumento della delega nei termini che seguono:

- dott.ssa Renzetti: fascicoli per ATP allo stato fissati per le udienze dal 4-6-2019 al 9-7-2019 (76 cause);
- dott.ssa Napolitano: fascicoli per ATP allo stato fissati all'udienza 17-9-2019 (108 fascicoli);
- dott.ssa De Lia: fascicoli per ATP allo stato fissati alle udienze del 24-9-2019 e del 1°-10-2019 (51 fascicoli);
- dott.ssa De Nicolò: fascicoli per ATP allo stato fissati alle udienze dell'8-10-2019, del 15-10-2019, del 29-10-2019 (48 fascicoli);
- dott.ssa Rella: fascicoli per ATP allo stato fissati alle udienze del 29-10-2019 e del 12-11-2019 (73 fascicoli).

I 190 fascicoli in attesa deposito della relazione del c.t.u. saranno riassegnati ai cinque gop, nemma misura di 38 fascicoli per ciascuno secondo il seguente ordine:

- Dr.ssa Napolitano,
- Dr.ssa Renzetti,
- Dr.ssa De Lia,
- Dr.ssa De Nicolò,
- Dr.ssa Rella;

La riassegnazione avrà luogo – sin da subito, senza necessità di attendere il deposito della relazione del ctu – in ragione del numero di RG, dal più remoto al più recente, secondo l'ordine sopra dato; la materiale individuazione dei fascicoli sarà curata dalla Cancelleria che potrà – se ritenuto necessario – avvalersi della collaborazione dei tirocinanti assegnati alla sezione.

Anche per i 52 fascicoli in *attesa omologa* si provvederà alla riassegnazione con il medesimo criterio, in ragione di dieci fascicoli per ciascuno (la dott.ssa Rella in ragione di 12 o del minore numero che dovesse residuare da decreti di omologa nel frattempo emessi dal dott. Craca).

Le cause per le quali il termine di dissenso sia invece scaduto, dovranno essere definite dal dott. Craca.

I procedimenti e art. 445 bis. co. 6, c.p.c. (quelli *in caso di mancato accordo*) saranno assegnati al medesimo gop che, ai sensi delle superiori previsioni, avranno trattato la fase sommaria.

Ai magistrati togati addetti alla previdenza mista saranno riassegnate tutte le altre cause del ruolo Craca (rilevate alla data del 20-5-2019 in 959 fascicoli). Anche per queste si procederà al *prelievo* di un numero di cause in pari proporzione, dall'udienza più prossima a quella più remota, dal magistrato più giovane nel ruolo e sino al più anziano.

I magistrati togati, così individuate le cause a ciascuno spettanti, potranno delegare la trattazione e la decisione delle stesse ai gop, considerando - come per legge - la non particolare difficoltà dell'oggetto o la natura seriale (restando sempre esclusi i procedimenti cautelari).

Per la materiale individuazione delle cause da riassegnare, la redazione dei modelli di rifissazione delle udienze, nonché degli atti di delega, ciascun magistrato togato e la cancelleria potrà avvalersi degli stagisti attualmente addetti alla sezione e inseriti nell'Ufficio per il processo.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le ragioni indicate in premessa.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari e, a cura della segreteria, comunicato:

- a tutti i magistrati professionali ed onorari
- al Procuratore della Repubblica
- al Dirigente Amministrativo per quanto di competenza.
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Foggia, 23 maggio 2019

Il Presidente del Tribunale
(dott. Corrado Di Corrado)

